



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice

letti i due distinti ricorsi per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositati in data 11.04.2022 nell'interesse di **PAOLETTI LOREDANA** (n. 23/11/1975 a Schaffhausen (Svizzera) – c.f.) ed in data 13.04.2022 a favore di **PAOLETTI SANDRO** (n. 23/11/1975 a Schaffhausen (Svizzera) – c.f.);

- dato atto che come dichiarato dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata *“per assicurare il coordinamento delle varie posizioni debitorie della famiglia si propone la riunione dei ricorsi dei due fratelli (Loredana e Sandro) proposti separatamente così come recita l'art. 66 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che prevede che nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento”* e che altresì, in relazione alla previsione dell'art 7bis l. 3/2012 secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, pur tenendo distinte le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti, si ritiene opportuno trattare i singoli ricorsi presentati come procedura di sovraindebitamento familiare;
- rilevato in particolare che, nel caso di specie i ricorrenti, oltre che essere conviventi, condividono le ragioni e le circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi, giacchè i finanziamenti ed i prestiti sono stati richiesti

ed ottenuti per finalità relative alla gestione della comune attività di impresa; pertanto, essendo la quasi totalità dei debiti caratterizzata da obbligazioni solidali assunte reciprocamente *“deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni, ferma restando la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente)”* . (cfr. Tribunale di Verona 12.05.2021);

- dato atto che in entrambe le istanze presentate ex art. 14ter e ss. l. 3/2012, i debitori sono *“elettivamente domiciliati e rappresentati”* dalla dott.ssa Maria Teresa Piccinu (dottore commercialista);
- tenuto conto che la dichiarazione non è conforme alle previsioni dell’art. 82 c.p.c. in tema di procura alle liti;
- rilevato tuttavia che, ritenendosi l’istanza proponibile dalla parte in proprio, il ricorso possa ritenersi validamente proposto senza necessità di regolarizzazione;
- letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell’organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti, dott. Elio Arcuri quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della legge sopra citata;
- ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;
- considerato che le istanze sono state avanzate da soggetti non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L.Fall.), atteso che l’impresa **“3 Jolly S.N.C. Di Paoletti Sandro E Paoletti Loredana”** (C.F. 03071900371), della quale i due fratelli sono stati soci, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.01.2017;

- dato atto che i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;
- rilevato che **Paoletti Sandro** non risulta proprietario di alcun bene, mobile o immobile mentre **Paoletti Loredana** risulta priva di qualsiasi patrimonio mobiliare e immobiliare significativo, eccezion fatta per la quota di proprietà nella misura di 1/3 dell'immobile (in comproprietà con la madre ed il padre), sito in Castel San Pietro Terme (BO) alla Via
dal presunto valore complessivo (come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata) di circa euro 130.000,00 (valore della quota euro 43.200,00), utilizzato dai debitori unitamente ai genitori quale abitazione principale ivi risiedono tuttora;
- considerato che **Paoletti Loredana** riveste la qualifica di cuoca con contratto a tempo indeterminato percependo una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.440,00 e che **Paoletti Sandro** svolge attività di lavoro dipendente e che il reddito netto medio mensile ammonta a circa euro 1.250,00 (entrambe le retribuzioni al netto del pignoramento in corso);
- rilevato che i ricorrenti hanno espressamente chiesto “la sospensione” del pignoramento presso terzi promosso da HERA COMM. S.p.A. (Atto di precetto del 18.12.2019);
- dato atto che la procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione;
- ritenuto tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi una declaratoria di inefficacia;
- rilevato infatti che nel caso di specie l'azione esecutiva si era in effetti già conclusa, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una

soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

- ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo”* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
- ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *“sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo)*

agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019);

- rilevato che tali principi sono stati valorizzati nella recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 65/2022;
- ritenuto quindi che anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all’inizio della procedura;
- considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
- tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione;
- rilevato che non risulta i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;
- ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

PQM

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e successive modifiche,

DISPONE

la riunione della procedura rubricata al Rg. n. 13/2022 con quella recante Rg. n.11/2022;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **PAOLETTI LOREDANA** (n. 23/11/1975 a Schaffhausen (Svizzera) – c.f.) e di **PAOLETTI SANDRO** (n. 23/11/1975 a Schaffhausen (Svizzera) – c.f.);

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Elio Arcuri, già Gestore della crisi;

DICHIARA

l’inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti dei ricorrenti da HERA COMM S.r.l. e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Bologna, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

Che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, sia lasciata nella disponibilità di **PAOLETTI LOREDANA** la somma mensile di euro 1.100,00, e nella disponibilità di **PAOLETTI SANDRO** l'importo mensile pari ad euro 950,00, in considerazione della necessità di destinare tali somme al proprio mantenimento e che gli stessi ricorrenti hanno quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale i debitori ed i loro genitori abitano, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

DISPONE

che le istanze ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 19 maggio 2022

Il Giudice delegato
Antonella Rimondini